

uff. post.
2962/20
3021/20

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRI.FLN.°		
N° 3334		
11 DIC. 2020		
UOR	CL	STP
Funzione 3	Macram. 3	Strut. 2
Fascicolo 11	2	



TRIBUNALE DI PARMA

Il Presidente della sezione penale del Tribunale di Parma.

considerato che in data 9 dicembre 2020 è stato attivato l'indirizzo di posta PEC del settore penale del Tribunale di Parma (depositoattipenali.tribunale.parma@giustiziacert.it) che sarà dedicato, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria, fissato per la data del 31 gennaio 2021, al deposito, con valore legale, di atti, documenti e istanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4°, del decreto legge 28 ottobre 2020, numero 137, osserva quanto segue.

Poiché l'indirizzo di posta PEC è unico per le cancellerie della Sezione Penale dibattimentale e dell'ufficio Gup – Gup, al fine di semplificare l'attività del personale di cancelleria addetto alla consultazione delle comunicazioni, sarà necessario che, nell'oggetto del messaggio, siano contenute le seguenti indicazioni:

- ufficio destinatario dell'atto;
- estremi identificativi del procedimento, ovvero numeri di iscrizione nei registri della Procura della Repubblica e del Tribunale;
- tipologia dell'atto (ad esempio deposito lista testi, deposito nomina o revoca difensore, riesame, opposizione a decreto penale, appello, ricorso per cassazione, eccetera).

L'atto ed i documenti allegati al messaggio dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche, previste dall'articolo 3 del provvedimento emesso il 9 novembre 2020 dal Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia:

- l'atto oggetto del deposito, in forma di documento informatico, deve essere in formato PDI e deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; pertanto, non è ammessa la scansione di immagini;
- l'atto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
- i documenti allegati all'atto del procedimento devono essere realizzati anch'essi in formato PDF:

- le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi;
- le tipologie di firma ammesse sono PADÈS e CADÈS: gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti, purché almeno uno sia il depositante;

-la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'Ufficio per il deposito di atti, documenti ed istanze è pari a 30 megabyte.

M_DG.Tribunale di PARMA - Prot. 11/12/2020.0003334.U



Così come è previsto dal comma 5 dell'articolo 24 del decreto legge n.° 137/2020, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, il personale delle cancellerie provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico, ove esistente, e comunque ad inserire nel fascicolo cartaceo una copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Gli atti inviati dopo la scadenza giornaliera dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie potranno essere considerati tempestivamente depositati, ma in tal caso l'eventuale termine per l'Ufficio decorrerà dal primo giorno feriale successivo

Tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 24, comma 4, del decreto legge n.° 137/2020, può ragionevolmente ritenersi che la modalità di deposito prevista da tale norma possa essere adoperata anche per tutte le tipologie di impugnazioni. Tuttavia, poiché per le impugnazioni occorre continuare a gestire i fascicoli processuali in formato cartaceo, così come prevede l'articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il deposito telematico dell'atto di impugnazione dovrà essere seguito dall'invio o dal deposito delle copie cartacee. In alternativa, il difensore potrà chiedere che le copie siano formate dalla cancelleria, ma in tal caso dovrà procedere al pagamento dei diritti di copia.


Per tutte le comunicazioni e le richieste per le quali non sia prevista l'attestazione di deposito e l'annotazione a registro, i difensori potranno continuare ad adottare le modalità telematiche di trasmissione previste dai precedenti provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale di Parma e del Presidente della Sezione Penale.

Il presente provvedimento, il cui contenuto è stato concordato con il Presidente del Tribunale di Parma, sarà comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, alla Camera Penale di Parma, ai responsabili delle cancellerie penali, a tutti i magistrati del settore penale ed al Presidente della Corte d'Appello di Bologna e dovrà altresì essere pubblicato sul sito Internet del Tribunale di Parma.

Parma, 11 dicembre 2020

Il Presidente della Sezione Penale

dottor Gennaro Mastroberardino



depositato 11.12.2020
Gerbani